

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3511

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**d'AMATO LUIGI, CALDERISI, PANNELLA,
RUTELLI, STANZANI GHEDINI, VESCE**

Presentata l'11 gennaio 1989

Riforma delle pensioni del personale iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa sanitari e alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro hanno chiuso l'esercizio 1987 con un patrimonio attivo netto di 12.871 miliardi di lire.

È un bilancio che non ha uguali tra gli altri Fondi pensionistici pubblici e che è costituito nella quasi totalità dai contributi versati dagli iscritti e dagli enti datori di lavoro.

A fronte di questo enorme flusso di entrate corrisponde un sistema pensionistico asfittico e riduttivo che, a prima vista, sembra erogare prestazioni eccellenti (la pensione è pari al 100 per cento della retribuzione) ma che in realtà — come già succede nello Stato e nel settore privato — liquida pensioni che nel breve volgere degli anni si « rinsecchiscono » in

importi mensili assolutamente insufficienti per garantire una vita dignitosa.

Uscire dal mondo del lavoro significa ormai perdere l'aggancio con la dinamica delle retribuzioni e cadere in avvilenti situazioni reddituali da Terzo Mondo.

Non è possibile proseguire su questa strada di assoluto disprezzo delle esigenze vitali dei pensionati ed è pertanto imprescindibile ed urgente agganciare le pensioni del comparto — fatta eccezione per quelle degli ufficiali giudiziari che hanno una regolamentazione specifica ed anomala — alle retribuzioni dei lavoratori in servizio.

In data 14 ottobre 1987 è stata presentata la proposta di legge n. 1677, con la quale si è chiesto tale aggancio in favore delle pensioni del personale civile

e militare dello Stato, dei dipendenti delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato. Con la presente proposta si estende analogo beneficio alle pensioni in carico alle indicate Casse di previdenza.

È una esigenza di giustizia che chiediamo di applicare dal 1° gennaio 1989, anche se siamo consci che essa avrebbe dovuto essere applicata almeno da dieci anni e che quindi resta sempre incalcolabile e presente il danno nel frattempo arrecato ai pensionati (articolo 1).

Chiediamo, in ogni caso, l'aggancio alle retribuzioni a condizione però che per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1987 vengano aumentati gli importi mensili secondo misure percentuali oscillanti dal 40 al 10 per cento (articolo 2). Questa rivalutazione delle vecchie pensioni risponde ad una esigenza di giustizia, soprattutto dopo che la legge n. 141 del 17 aprile 1985 ha riconosciuto alle categorie in discorso aumenti molto più contenuti di quelli attribuiti agli statali, come è stato unanimemente accertato dagli organi di stampa.

La presente proposta di legge potrebbe anche terminare con i due citati articoli, perché i mali del sistema pensionistico derivano quasi esclusivamente dai motivi di fondo che abbiamo evidenziato.

Cogliamo in ogni caso l'occasione per rimettere un po' di ordine in alcune particolari tematiche che attualmente stanno causando danni supplementari ai pensionati del settore.

Intendiamo riferirci alle pensioni di privilegio (articolo 3) per le quali viene chiesta la totale esenzione dal pagamento dell'IRPEF, per la loro natura risarcitoria: al riconoscimento gratuito in pensione (articolo 4) dei periodi di servizio militare (in realtà già la legge n. 958 del 24 dicembre 1986 riconosce questo beneficio, ma, come al solito, gli uffici non hanno ancora emanato le disposizioni applicative e c'è timore che esse possano essere restrittive); alla concessione della indennità integrativa speciale anche ai

pensionati residenti all'estero (articolo 5).

Gli articoli 6, 7 e 8 — di vasto respiro — riguardano le pensioni indirette e l'attribuzione della indennità integrativa speciale. Sui due argomenti è utile soffermare l'attenzione.

Le pensioni di reversibilità ed ai superstiti (articolo 6) vengono concesse ai figli maggiorenni studenti universitari (la legge n. 391 del 21 luglio 1984 ha già riconosciuto tale diritto ma il Ministro del tesoro lo ha applicato solo ai dipendenti dello Stato, con ciò dimostrando ancora una volta che quando le leggi introducono restrizioni, esse vengono applicate automaticamente alle Casse di previdenza, quando invece stabiliscono benefici la norma non trova più applicazione) e, quel che più conta, ai figli maggiorenni disoccupati. Analoga innovazione è già stata da noi richiesta per le pensioni statali con la già citata proposta Camera n. 1677.

Viene infine stabilito che il carico del figlio — e quindi il conseguenziale diritto alla pensione indiretta — è riconosciuto fino a redditi di 10 milioni di lire annue. Con ciò abolendo il limite delle 960 mila lire annue, che è una « vergogna di Stato ».

Anche per l'attribuzione della indennità integrativa speciale proponiamo quanto è già stato chiesto per i dipendenti dello Stato (articolo 7), consapevoli che solo se si dettano norme uniformi sarà possibile sconfiggere le profonde ed incivili discriminazioni pensionistiche: la misura della indennità è ridotta per i pensionamenti anticipati, non secondo il sistema dei quarantesimi introdotto dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 25 marzo del 1983, ma con un sistema più « morbido » che consenta di aver in ogni caso — nei gradini più bassi — una indennità pari a 25 o 35 anni di servizio.

Con l'articolo 8 viene infine chiesto che la indennità integrativa speciale sia compatibile con le altre scale mobili e

con le retribuzioni, per consentire a tutti i pensionati — giuste le più moderne teorie sulla ergoterapia degli anziani — di continuare a lavorare senza restrizioni.

Se per la pensione sono stati versati i relativi e costosi contributi, non si vede

perché essa debba, sia pure in parte, essere appropriata dallo Stato nel caso in cui il pensionato — per una libera iniziativa che deve essere tutelata dalla Carta costituzionale — decida di proseguire nella attività lavorativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Aggancio delle retribuzioni).

1. Dal 1° gennaio 1989 le pensioni in carico alle Casse di previdenza del Ministero del tesoro sono agganciate alle retribuzioni dei lavoratori in servizio di pari grado ed anzianità.

2. Ad ogni miglioramento economico introdotto da leggi o contratti di lavoro corrisponde analoga rivalutazione al personale collocato a riposo.

ART. 2.

(Riliquidazione delle pensioni).

1. Le pensioni, di cui all'articolo 1, dal 1° gennaio 1988 hanno diritto ad un aumento pari:

a) al 40 per cento per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1957;

b) al 35 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1958 e il 30 giugno 1965;

c) al 30 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° luglio 1965 ed il 31 dicembre 1974;

d) al 25 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1975 ed il 30 settembre 1978;

e) al 20 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1978 e il 31 gennaio 1981;

f) al 10 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° febbraio 1981 e il 31 dicembre 1987.

2. Gli aumenti sono calcolati sull'importo della pensione vigente al 31 dicembre 1981, ivi compresa la quota riferita

alla indennità integrativa speciale e con esclusione delle aggiunte di famiglia.

3. Per le pensioni dal 1° febbraio 1981 in poi gli aumenti si calcolano sulla misura mensile in vigore nel primo mese di decorrenza della pensione.

ART. 3.

(Pensioni di privilegio).

1. Le pensioni di privilegio sono totalmente esenti da IRPEF e non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile.

ART. 4.

(Servizio militare).

1. I periodi di servizio militare sono accreditati in pensione senza alcun onere a carico dei lavoratori.

ART. 5.

(Residenti all'estero).

1. L'indennità integrativa speciale spetta senza alcuna limitazione ai titolari di pensione residenti all'estero.

ART. 6.

(Pensioni indirette).

1. Le pensioni di reversibilità e ai superstiti spettano ai figli maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età.

2. Le pensioni di cui al comma 1 spettano, altresì, ai figli maggiorenni disoccupati per tutto il periodo in cui persiste lo stato di disoccupazione, debitamente convalidato da attestazione annuale dell'ufficio di collocamento.

3. I figli si intendono a carico quando hanno un reddito personale imponibile ai

fini IRPEF non superiore ai 10 milioni di lire. Tale limite, che non è applicabile ai figli inabili, viene elevato annualmente in base al tasso programmato di inflazione.

ART. 7.

(Indennità integrativa speciale).

1. La indennità integrativa speciale è corrisposta senza alcuna riduzione rispetto alla misura mensile lorda stabilita per i dipendenti in servizio.

2. La misura massima di indennità integrativa speciale viene liquidata in favore dei pensionati con il massimo della anzianità contributiva utile a pensione, dei titolari di pensione di reversibilità e privilegiata, dei soggetti in pensione per raggiunti limiti di età o per dispensa dal servizio per infermità.

3. Per coloro che si dimettono volontariamente dal servizio senza aver raggiunto il massimo della anzianità utile a pensione l'indennità integrativa speciale è raggugliata agli anni utili a pensione sulla base delle seguenti misure:

a) indennità pari a 25 anni di servizio anche per chi ha un periodo utile inferiore;

b) indennità pari a 35 anni di servizio anche per chi ha un periodo utile inferiore a 35 e superiore a 25 anni;

c) indennità esattamente pari agli anni di servizio per chi si dimette dal servizio con un periodo inferiore a 40 ma superiore a 35 anni.

ART. 8.

(Compatibilità della indennità integrativa speciale).

1. L'indennità integrativa speciale liquidata sulla pensione è compatibile con l'indennità integrativa speciale, con la scala mobile, con la contingenza e comunque con qualsiasi variazione collegata al costo della vita o alla dinamica sala-

riale liquidata su altre pensioni o retribuzioni.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie che limitano in varia misura il godimento della indennità integrativa speciale sulla pensione o sulla retribuzione.

ART. 9.

(Costo della rivalutazione).

1. All'aumento delle pensioni per l'anno 1988, di cui all'articolo 2, stimato in lire 1.500 miliardi, si fa fronte con le entrate ordinarie delle rispettive Casse di previdenza.